

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 08 febbraio 2014



AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI

Italia Oggi	08/02/14	P. 27	Meno vincoli sui subappalti	Andrea Mascolini	1
Italia Oggi	08/02/14	P. 27	Appalti, verifiche con termini perentori	Andrea Mascolini	2

AVVOCATI

Sole 24 Ore	08/02/14	P. 19	Nella parcella conta anche il risultato	Guglielmo Saporito	3
Sole 24 Ore	08/02/14	P. 19	Il tirocinio legale vale per la Cassa	Eugenio Sacchetti	4
Sole 24 Ore	08/02/14	P. 19	Per gli «abogados» rischio abuso di diritto	Giuseppe Colavitti	5


RISCHI PENALI PROFESSIONI LIBERALI

Italia Oggi	08/02/14	P. 29	Professioni, luci puntate sui rischi	Mario Valdo	6
-------------	----------	-------	--------------------------------------	-------------	---

Meno vincoli sui subappalti

DI ANDREA MASCOLINI

Meno vincoli per l'utilizzo dei lavori pubblici subappaltati; cade il limite del 10% previsto per i subappalti di lavori pubblici nella categoria «scorporabile». È quanto afferma il comunicato dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 29 gennaio 2014 reso pubblico il 5 febbraio relativamente all'utilizzo da parte di una impresa di costruzioni, ai fini della propria qualificazione, dei lavori subappaltati. Su questa materia, disciplinata dall'articolo 85, comma 1, lett. b), nn. 1, 2 e 3, del dpr n. 207/2010 il dpr del 30 ottobre 2013, a seguito di un ricorso presentato da AGI, ha disposto, in base al parere del Consiglio di stato, l'annullamento della norma regolamentare del 2010 nella parte in cui, nell'ipotesi di superamento dei limiti di subappalto del 30 e del 40% (a seconda che la categoria scorporabile sia o meno a qualificazione obbligatoria), limita l'utilizzabilità, ai fini della futura qualificazione, dei lavori subappaltati ad una percentuale non superiore al 10% della categoria scorporabile. Successivamente il decreto-legge 151/2013 ha previsto una delega esercitabile in sei mesi per definire le norme sostitutive di quelle annullate a ottobre, ma – come rileva l'Autorità – non ha dettato previsioni normative in ordine alle disposizioni dell'art. 85 del dpr n. 207/2010 che sono state annullate soltanto parzialmente annullate dal Consiglio di stato. Il Comunicato fornisce quindi indicazioni alle Soa (società organismi di attestazione) partendo dal presupposto che una corretta interpretazione di quanto disposto dal Consiglio di stato porta a ritenere non applicabile il limite del dieci per cento in quanto il dpr di ottobre ha decretato l'annullamento proprio di quella parte di norma. Pertanto in caso di subappalto eccedente le quote del 30 e del 40% – fermo restando quanto previsto dall'art. 37, comma 11, del Codice – l'impresa affidataria può utilizzare, ai fini della qualificazione nella singola categoria scorporabile, l'intero importo dei lavori dalla stessa direttamente eseguiti in tale categoria (senza il limite del 10%), nonché una quota dei lavori subappaltati (pari ad un massimo del 30% o del 40%) avvalendosi in alternativa per la qualificazione nella categoria prevalente, ovvero ripartita tra categoria prevalente e categoria scorporabile.




Appalti, verifiche con termini perentori

DI ANDREA MASCOLINI

Il termine per la verifica dei requisiti dichiarati nelle gare di appalto pubblico è perentorio; se non si rispetta scatta l'esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione provvisoria; anche il progettista indicato, in un appalto integrato, e l'impresa ausiliaria possono essere sanzionati e sospesi dalle gare se non comprovano i requisiti dichiarati. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione del 15 gennaio 2014 n. 1 che aggiorna la precedente determina 5/2009 sulle linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del codice dei contratti pubblici. In primo luogo l'Autorità afferma che il procedimento di verifica di cui all'art. 48 è obbligatorio «senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante», per tutti i contratti aggiudicati con procedure aperte, ristrette e negoziate con bando o senza bando di gara e con dialogo competitivo; per i lavori la verifica scatta sotto i 150 mila euro e sopra i 20,6 milioni (per la cifra di affari in lavori triennale); per gli altri appalti di lavori è sufficiente l'attestazione Soa. Negli altri contratti (servizi, forniture e concessioni di lavori, ma non di servizi), oggetto della verifica sono tutti i requisiti tranne quelli di carattere generale; pertanto si verificano i requisiti di natura economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. La verifica si applica anche agli appalti dei settori speciali (acqua, energia e trasporti) laddove gli enti non abbiano istituito un albo o elenco di qualificazione. Per l'Autorità le stazioni appaltanti non possono chiedere requisiti spropositati rispetto all'oggetto dell'appalto, né tali da restringere a livello territoriale

la partecipazione alla gara; è poi illogica la mancata fissazione di requisiti minimi. Illegittimi i requisiti sul fatturato aziendale. Importante la precisazione sui requisiti sovrabbondanti: la verifica si limita al livello minimo previsto dal bando di gara. Ugualmente di rilievo è poi la precisazione sui progettisti che partecipano con le imprese a gare per affidamento di appalti integrati: scattano le sanzioni (pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle gare) non solo nei confronti del progettista raggruppato con l'impresa di costruzioni, ma anche rispetto al progettista indicato dall'impresa, laddove dichiarati il possesso di requisiti progettuali poi non verificati dalla stazione appaltante. Stesso discorso per l'impresa ausiliaria (che presta i requisiti in avvalimento): deve essere sottoposta al procedimento ex articolo 48 e in caso non compri i requisiti scattano le sanzioni (pecuniarie e sospensione dalle gare). Viene poi ribadito che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ha natura perentoria: se non si rispettano i dieci giorni fissati dalla legge la stazione appaltante ha l'obbligo di esclusione del concorrente dalla gara e di escutere la garanzia (cauzione provvisoria). Soltanto in base a quanto previsto dall'art. 46, comma 1, del Codice per i «chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati», si può concedere una proroga. La determina precisa poi che la verifica deve riguardare le sole offerte ammesse a concorrere e che la sospensione fino a un anno dalle gare si applica in funzione della gravità, del dolo o della colpa del dichiarante.

—© Riproduzione riservata—



Onorari. La decisione del giudice di legittimità

Nella parcella conta anche il risultato

Guglielmo Saporito

■ Confermati dalla Cassazione i criteri di valutazione dell'impegno professionale, tenendo presenti i risultati ed i vantaggi conseguiti dal cliente. Questo è il contenuto dell'ordinanza 2863/2014 che ha risolto una lite sorta tra un avvocato e la curatela fallimentare.

Materia del contendere era un progetto divisionale di beni, redatto da un legale ma non condiviso dal giudice, e quindi liquidato con una somma esigua. Il modesto compenso ha indotto il legale alla lite fino in Cassazione, invo-

cando il principio che vuole remunerata l'attività (obbligazione di mezzi), indipendentemente dal risultato (articoli 1176 e 2225 del Codice civile). Il committente può non accettare l'opera professionale, ma deve comunque remunerare il lavoro. Nel caso specifico, l'opera era stata svolta e, an-

L'ORDINANZA

Per la Corte l'obbligazione non è solo di mezzi e occorre considerare il vantaggio per il cliente

che se non condivisa dal committente, andava comunque retribuita.

La Cassazione stempera l'obbligo di remunerare il professionista antepo- nendo al criterio dei «mezzi» messi a disposizione dall'avvocato, quello dei «risultati e vantaggi» conseguiti dal cliente.

Se quindi i risultati sono minimi o nulli, l'attività svolta dal professionista può essere remunerata in modo esiguo. Oltretutto, ai professionisti non si applica l'articolo 36 della Costituzione, che collega la retribuzione alla quantità e qualità del lavoro. Se prevale il criterio dei risultati e dei vantaggi conseguiti dal cliente, anche un lavoro ponderoso e impegnativo può essere retribuito in modo esiguo, purché non ingiusto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Avvocati. Fra riforme e regole di reclutamento

Il tirocinio legale vale per la Cassa

Eugenio Sacchetti

■ Un terzo degli attuali iscritti agli albi forensi non pare essere in grado di pagare i **contributi previdenziali** per assicurarsi una serena vecchiaia. Sembra, infatti, che i beneficiari della riduzione contributiva disposta dalla **Cassa Forense** vengano a sfiorare quota 90mila.

Tutto è partito dalla riforma forense e non solo da parte dei nuovi iscritti agli albi, la cui difficoltà a conseguire un reddito decente è da sempre nota: la straripante marea di nuove leve, la stagnazione economica e la quasi paralisi dell'apparato giudiziario hanno provocato una crescente crisi anche agli avvocati più anziani, tanto da non poter sostenere i crescenti costi contributivi. Per altro verso si era verificato malumore da parte degli avvocati iscritti alla Cassa, insofferenti di dover sostenere ingenti costi cui si sottraevano i colleghi non iscritti. È così intervenuto il comma 8 dell'articolo 21 della legge 274/2012 con lo stabilire che l'iscrizione agli albi compor-

ta la contestuale iscrizione alla Cassa. Trattandosi però di un'enorme platea di legali, il comma 9 ha disposto che la Cassa, con regolamento, determinasse, entro un anno dall'entrata in vigore della riforma forense, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo. E la Cassa viene adesso a provvedere sotto vari aspetti. Per i giovani il comma 2 dell'articolo 7 del Regolamento consente che il contributo soggettivo minimo sia ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa, ove l'iscrizione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno in cui l'avvocato compie il 35° anno di età. Inoltre, e questo vale per tutti, giovani e no, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, a decorrere dal 2013, l'articolo

9 del Regolamento dà facoltà ai percettori di redditi professionali ai fini Irpef inferiori a 10.300 euro, di versare il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto, beninteso però che ai fini dell'ammontare della pensione resta ferma la media reddituale di riferimento calcolata sulla intera vita professionale.

Gli iscritti agli albi che al momento dell'iscrizione alla cassa hanno compiuto il 40° anno di età possono ottenere i benefici di cui al comma 3 dell'articolo 4 fra i quali spicca quello di poter completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto alla pensione di vecchiaia - con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo e integrativo, in misura piena, dall'anno di decorrenza della iscrizione per ciascun anno a partire da quello del compimento del 39° anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza di iscrizione, entrambi inclusi.

Ci sono anche altre novità, quali l'obbligo d'iscrizione alla Cassa anche per gli iscritti agli albi forensi che svolgano funzioni di giudici di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza (non si fa invece menzione dei giudici ausiliari presso le Corti di appello di recente istituzione). Viene inoltre consentita dall'articolo 3 la retrodatazione agli iscritti agli albi, dal momento della loro iscrizione alla Cassa, su base volontaria, per gli anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a partire da quello del conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

Anche i praticanti avvocati possono domandare d'isciversi alla Cassa, purché si in possesso di laurea in giurisprudenza e l'iscrizione alla Cassa può riguardare tutti gli anni del tirocinio ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

In sintesi

01 | ISCRIZIONE


In base a quanto disposto dalla legge forense, viene affermato l'obbligo di iscrizione alla Cassa in contemporanea con l'iscrizione all'albo. Un obbligo che decorre dal 2 febbraio 2013

02 | I CONTRIBUTI

Dall'entrata in vigore del regolamento, ora all'attenzione del ministero, per i 50mila ancora non iscritti come per i 37mila a rischio cancellazione perché con reddito sotto i 10.300 euro, i contributi soggettivi dovuti saranno pari alla metà del minimo

03 | L'ETÀ

Il trattamento di favore è esteso anche agli ultra trentacinquenni



INTERVENTO

Per gli «abogados» rischio abuso di diritto

di **Giuseppe Colavitti**

Il diritto di libertà di stabilimento è una cosa seria. Si tratta infatti di uno dei principali strumenti di circolazione degli avvocati, come degli altri professionisti, nell'Unione europea.

Con gli avvocati circolano e si contaminano le culture giuridiche, le sensibilità e le visioni dell'ordinamento, nonché gli strumenti e gli approcci per la migliore protezione dei diritti e degli interessi dei cittadini. Peccato, dunque, che un diritto così importante possa essere spesso abusato da molti laureati italiani che acquisiscono il corrispondente titolo professionale in un Paese dell'Unione caratterizzato da regole di accesso meno esigenti, per poi chiederne il riconoscimento in Italia, o per avvalersi del percorso di integrazione


ne negli albi dopo tre anni di iscrizione nell'elenco degli avvocati stabiliti. A favorire tali "migrazioni" sono spesso aziende che vendono pacchetti integrati: brevi soggiorni nei Paesi coinvolti e assistenza per le pratiche amministrative. La stessa Autorità garante per la concorrenza e il mercato, nel marzo 2011, ha comminato una pesante sanzione pecuniaria a carico di una di queste aziende per pubblicità ingannevole. Negli ultimi tempi il fenomeno ha coinvolto, oltre la Spagna, altri Paesi di più recente integrazione europea, e in particolare la Romania. I numeri sono clamorosi: su 3.759 iscritti negli elenchi degli stabiliti, ben 3.452 (il 92%) sono italiani. Miracoli del cosiddetto mutuo riconoscimento, visto che «armonizzare stan-

ca» (G. Amato). Ma tutti sanno che diventare abogado in Spagna è (ancora molto) più facile che diventare avvocato in Italia, nonostante la riforma spagnola di pochi anni fa.

Eppure un rimedio ci potrebbe essere. Nel caso Cavalera (2009) la Corte di giustizia Ue ha applicato il principio del divieto di abuso del diritto in materia di applicazione della direttiva qualifiche. Ora, per effetto di una decisione del Cnf, la Corte Ue sarà chiamata a pronunciarsi sulla questione dell'abuso del diritto anche per gli avvocati stabiliti. Si spera ponendo un argine alle pratiche sopra descritte quando "abusive", e consentendo alle autorità nazionali competenti (gli ordini degli avvocati) di distinguere caso per caso tra l'abogado "vero", che esercita un diritto fondamentale previsto nei Trattati, e l'abogado finto, privo di un collegamento effettivo con le realtà giuridiche e professionali del Paese da cui solo apparentemente proviene.

Responsabile ufficio studi Cnf

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONVEGNO

Professioni, luci puntate sui rischi

DI MARIO VALDO

Il rischio penale nelle professioni liberali. È il titolo del convegno organizzato dalla Fondazione italiana del Notariato, l'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, la Scuola superiore dell'avvocatura e la Fondazione studi consulenti del lavoro, che si terrà venerdì 14 febbraio a Roma. In occasione del convegno verrà siglato un protocollo che prevede la collaborazione delle Fondazioni nell'organizzazione di attività scientifiche e culturali d'interesse per i professionisti nelle discipline giuridiche, economiche e in quelle attinenti all'etica, alla deontologia, alla cultura professionale e al ruolo sociale. All'incontro, fra gli altri, parteciperanno: Attilio Befera, direttore Agenzia delle entrate, Mario Civetta, presidente dell'Odcec di Roma, Luca De Compadri, avvocato e consulente del lavoro, Gianfranco Donadio, procuratore nazionale antimafia aggiunto, Enrico Zanetti, vicepresidente Commissione VI Finanze della Camera.

